COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1965

relativa all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo

(65/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare l'articolo 18,

Viste le decisioni della Commissione del 13 dicembre 1961 (3) e del 28 marzo 1963 (4) relative alla compilazione e all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al succitato articolo 18,

Visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo emessi il 5 dicembre 1963 ed il 10 luglio 1964,

Considerando che dall'esame di una nuova serie di enti risulta che gli stessi soddisfano alle condizioni stabilite all'articolo 18, primo comma, del regolamento n. 9 e non sono da considerarsi come imprese o servizi a carattere essenzialmente industriale e commerciale, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ;

Considerando che tali enti possono pertanto essere iscritti nell'elenco di cui trattasi,

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 8 del 1. 2. 1962, pag. 144/62.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18, secondo comma, del regolamento n. 9 concernente il Fondo sociale europeo, compilato in seguito a decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 ed aggiornato in seguito a decisione della Commissione del 28 marzo 1963, vengono aggiunti i seguenti enti :

Stato membro	*Ente di diritto pubblico*
1. Deutschland (BR)	Angestelltenkammer Bremen Arbeiterkammer Bremen Arbeitskammer für das Saarland
2. France	Chambres de métiers
3. Italia	Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica
	Ente Zolfi Italiani

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Bruxelles, 15 gennaio 1965.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN